

Sintesi parlamentare n. 24/S della settimana dal 12 giugno al 16 giugno 2017

19 Giugno 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DEFINITIVAMENTE

- **Decreto legge 50 del 24 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (DDL 2853/S).**

L'Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda al riguardo la notizia di “In Evidenza” [del 15 giugno u.s.](#)).

Il testo reca numerose misure in materia, tra l'altro, di: fiscalità e tributi; enti territoriali; infrastrutture; lavoro; ulteriori interventi per gli enti locali e per le zone colpite da eventi sismici.

Il decreto legge, in scadenza il 23 giugno prossimo, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Bilancio (vedi dopo).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **DDL su “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” (DDL 2134/S).**

La Commissione Giustizia ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 10, comma 1

Nell'ambito delle norme sull'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche viene inserito il riferimento agli accertamenti compiuti dall'ANAC ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

10 Coord. 1 del Presidente

Art. 18, comma 4

Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le

cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, viene prevista l'applicazione della disciplina sulla destinazione dei beni e delle somme dettata dall'art. 48, comma 3, del DLgs 159/2011, Codice antimafia (dove viene previsto, tra l'altro, il mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o il trasferimento per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito), disponendo, altresì, che l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società.

Emendamento 18.30 (testo 2)

Art. aggiuntivo

Vengono modificati i casi, di cui all'art. 83, comma 3, lett. e) del DLgs 159/2011 "Codice Antimafia", in cui la certificazione antimafia non è richiesta, confermando l'esclusione per provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, ma eliminando le "erogazioni". Sempre con riferimento all'ambito di applicazione della certificazione antimafia, viene sostituita la locuzione "i concessionari di opere pubbliche" con "i concessionari di lavori o di servizi pubblici".

Emendamento 23.0.2 e 23.0.100 del Governo

Art. 26, commi 1 e 4

Viene soppressa la norma che prevedeva l'introduzione nel Codice penale dell'art. 603-quater sulla confisca obbligatoria nell'ambito del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis C.p). Identica norma è, infatti, già contenuta nella legge sul caporalato (legge 199/2016). Analogamente viene soppressa la norma che inseriva nell'art.25-quinquies del D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nell'ambito delle sanzioni pecuniarie per delitti contro la personalità individuale, il riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (anche in questo caso la norma è stata prevista nella L. 199/2016 sul caporalato).

26 Coord. 1 del Presidente

Viene aumentata la pena per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del Codice penale, da 1- 6 anni a 2-7 anni.

Emendamento 26.11 dei Relatori

Art. 29

Nell'ambito della delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, viene eliminata la previsione di incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva. Vengono, inoltre, soppressi alcuni criteri direttivi tra cui, in particolare:

- l'applicazione alle aziende sottoposte a sequestro o confisca delle disposizioni sul rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del DL 12/2001, convertito dalla L. 27/2012, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

- la previsione di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

- la possibilità, per chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, di avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

- l'adozione da parte dell'amministratore giudiziario, una volta verificati i contratti di lavoro in essere, delle iniziative necessarie per regolarizzare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria;

-il riconoscimento, nell'ambito del percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate, di uno sgravio contributivo e l'incentivazione dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore.

29 Coord. 100 dei Relatori

Scheda emendamenti in Commissione

Per l'iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 44/2015](#) e [45/2015](#).

Il provvedimento contiene numerose modifiche al libro I del D.Lgs 159/2011 "Codice antimafia", dedicato alle misure di prevenzione personali e patrimoniali volte, tra l'altro, ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione e a rivederne e il procedimento di adozione.

Sono, inoltre, dettate disposizioni volte a favorire la prosecuzione delle attività delle aziende sequestrate e confiscate con la previsione di appositi strumenti finanziari, l'istituzione di tavoli permanenti, la riorganizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Viene, altresì, conferita al Governo la delega per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Il disegno di legge passa ora all'esame dell'Aula.

- Decreto legge 50 del 24 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ([DDL 2853/S](#)).

La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato licenziato dall'Aula.